

Si dichiara che la presente è una traduzione fedele del corrispondente documento in lingua francese.

Un Legale Rappresentante

EFFICIENCY GROWTH FUND

Società d'Investimento a Capitale Variabile

Sede legale: Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B 60.668.

STATUTO COORDINATO

al 28 ottobre 2005

ARTICOLO 1:

È costituita, tra i sottoscrittori e tutti coloro che ne diverranno soci, una Società avente forma giuridica di *société anonyme* e natura di società d'investimento a capitale variabile la cui denominazione sociale è “**Efficiency Growth Fund**”.

ARTICOLO 2:

La Società viene costituita per una durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea generale dei soci adottata secondo la procedura prevista per modificare il presente Statuto.

ARTICOLO 3:

Oggetto esclusivo della Società è l'investimento dei fondi disponibili in strumenti finanziari e altre attività autorizzate dalla legislazione vigente allo scopo di ripartire i rischi d'investimento e corrispondere ai soci i proventi della gestione del proprio patrimonio.

La Società può adottare qualsiasi provvedimento ed effettuare qualsiasi operazione ritenuti utili per il conseguimento e il raggiungimento del proprio oggetto sociale entro i più ampi limiti consentiti dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo.

ARTICOLO 4:

La sede legale della Società è ubicata a Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituirsi filiali o altri uffici sia nel Granducato di Lussemburgo che all'estero.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che siano in atto o stiano per verificarsi eventi straordinari di natura politica, economica o sociale tali da interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale ovvero con le comunicazioni interne e con quelle fra detta sede e l'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero sino alla completa cessazione di tali circostanze anomale. Siffatte misure provvisorie non avranno, tuttavia, alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale rimarrà una società di diritto lussemburghese nonostante il temporaneo trasferimento della sua sede legale.

ARTICOLO 5:

Il capitale della Società è sempre uguale al patrimonio netto della Società così come

determinato ai sensi dell'Articolo 23 del presente Statuto.

Il capitale minimo della Società, che dovrà essere raggiunto entro i 6 mesi successivi alla data in cui la Società sia stata autorizzata a operare quale organismo di investimento collettivo, corrisponde all'equivalente in euro di cinquanta milioni di franchi lussemburghesi (50.000.000,- LUF).

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere in qualsiasi momento ulteriori azioni interamente liberate a un prezzo pari al valore netto o ai valori netti per azione determinati in conformità all'Articolo 23 del presente Statuto, senza riservare ai soci esistenti un diritto di opzione in ordine alla sottoscrizione. Tale prezzo potrà essere maggiorato di una commissione di vendita.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore o direttore della Società debitamente autorizzato, ovvero a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata, il compito di accettare le sottoscrizioni per pagare o ricevere in pagamento il prezzo di siffatte nuove azioni.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siffatte azioni possono appartenere a classi diverse. I proventi dell'emissione delle azioni di ciascuna classe verranno investiti, conformemente all'Articolo 3 del presente Statuto, in strumenti finanziari o altre attività in conformità con la politica di investimento stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun Comparto, e riportata di seguito, per la classe o le classi di azioni interessate nel rispetto delle restrizioni all'investimento previste dalla legge applicabile o adottate dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini della determinazione del capitale della Società, il patrimonio netto attribuibile a ciascuna classe, ove non denominato in euro, verrà convertito in euro e il capitale sarà pari al totale del patrimonio netto di tutte le classi.

Il Consiglio di Amministrazione costituirà un portafoglio di attività per ciascun comparto ("Comparto" e congiuntamente i "Comparti") ai sensi dell'Articolo 133 della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo, suddiviso in un'unica o in più classi di azioni come stabilito al successivo Articolo 23. La Società costituisce un solo e unico soggetto giuridico. Tuttavia, nei confronti dei soci, ciascun portafoglio di attività è investito a vantaggio esclusivo della classe o delle classi di azioni del Comparto in questione. Nei confronti di terzi, ogni Comparto risponde esclusivamente delle passività a esso attribuibili.

Il Consiglio di Amministrazione può creare Comparti aventi durata indeterminata o determinata. In quest'ultimo caso, al termine del periodo iniziale, il Consiglio di Amministrazione potrà prorogare più volte la durata del Comparto in questione. Al termine della durata di un Comparto, la Società riscatterà tutte le azioni della classe o delle classi interessate in conformità al successivo Articolo 21, in deroga alle disposizioni del presente Articolo 5.

A ciascuna proroga di un Comparto, i titolari di azioni nominative saranno debitamente informati per iscritto tramite comunicazione inviata all'indirizzo indicato sul registro degli azionisti della Società o come deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I documenti di vendita delle azioni della Società dovranno indicare la durata di ciascun Comparto ed eventuali proroghe.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il valore delle attività di un Comparto o, se applicabile in seno a un Comparto, di una classe di azioni non raggiunga o divenga inferiore a un importo ritenuto dal Consiglio di Amministrazione la soglia minima sotto la quale il Comparto o la classe di azioni non può più essere operativo(a) in modo economicamente efficiente, o qualora si verifichi un cambiamento significativo della situazione politica, economica o monetaria o un cambiamento finalizzato a una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di sciogliere uno o più Comparti o classi di azioni nell'interesse dei soci e procedere al riscatto forzoso

di tutte le azioni del Comparto o della classe di azioni in questione, al valore patrimoniale netto per azione applicabile alla Data di Valutazione in cui siffatta decisione entrerà in vigore (tenuto conto delle spese e dei prezzi effettivi di realizzo degli investimenti). La Società invierà una comunicazione scritta ai soci di tale Comparto o classe di azioni prima della data effettiva del riscatto forzoso. Tale comunicazione illustrerà le ragioni del riscatto nonché le relative procedure. Salvo decisione contraria presa nell'interesse dei soci o al fine di mantenere la parità di trattamento, i soci del Comparto o della classe di azioni in questione potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni senza addebito di spese (ma tenuto conto delle spese e dei prezzi effettivi di realizzo degli investimenti) sino alla data del riscatto forzoso.

In deroga al paragrafo precedente, che conferisce determinati poteri al Consiglio di Amministrazione, l'assemblea generale dei soci di un Comparto potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, riscattare tutte le azioni di tale Comparto e rimborsare ai soci il valore patrimoniale netto delle loro azioni (tenuto conto delle spese e dei prezzi effettivi di realizzo degli investimenti) calcolato alla Data di Valutazione in cui entra in vigore tale decisione. A un'assemblea generale convocata per deliberare su tale argomento non sarà richiesto alcun quorum e le risoluzioni potranno essere adottate tramite voto favorevole della maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate aventi potere di voto in tale assemblea.

I proventi netti della liquidazione del Comparto in questione saranno distribuiti ai detentori di azioni di tale Comparto in proporzione al numero di azioni in loro possesso. Le attività che non saranno state distribuite ai rispettivi aventi diritto in occasione del riscatto resteranno in custodia presso la Banca Depositaria per un periodo di sei mesi a partire dalla data del riscatto; trascorso tale periodo, siffatte attività saranno depositate presso la *Caisse de Consignations* a Lussemburgo per conto dei rispettivi aventi diritto ove resteranno per un periodo stabilito a norma di legge. Allo scadere di tale periodo, gli importi non reclamati spetteranno allo Stato lussemburghese.

Tutte le azioni così riscattate saranno annullate.

Nelle medesime circostanze descritte al primo paragrafo del presente Articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di incorporare le attività e le passività di un Comparto in quelle di un altro Comparto della Società o in quelle di un altro organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese disciplinato dalla parte I della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo ovvero in quelle di un comparto di un altro organismo di investimento collettivo (il "nuovo comparto") e di riqualificare le azioni del Comparto in questione come azioni del nuovo comparto in seguito a scissione o fusione, se necessarie, e previo pagamento ai soci di qualsiasi importo corrispondente a una frazione di azione. Tale decisione sarà resa nota ai soci mediante comunicazione scritta indicante, tra l'altro, le caratteristiche del nuovo comparto, un mese prima della data di efficacia della fusione, al fine di consentire ai soci che lo desiderino di richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni entro tale periodo, senza addebito di spese. Allo scadere di siffatto periodo, le azioni dei soci che non avranno richiesto il rimborso o la conversione delle azioni in loro possesso del Comparto in questione saranno automaticamente convertite in azioni del Comparto incorporante.

In deroga al paragrafo precedente, che conferisce determinati poteri al Consiglio di Amministrazione, l'assemblea generale dei soci di un Comparto potrà decidere di incorporare le attività e le passività attribuibili a tale Comparto in un altro Comparto della Società o in un altro organismo di investimento collettivo a fronte dell'emissione di azioni di tale altro Comparto od organismo di investimento collettivo. A un'assemblea generale convocata per deliberare su tale argomento non sarà richiesto alcun quorum e le risoluzioni potranno essere adottate tramite voto favorevole della maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate e aventi potere di voto in tale assemblea.

ARTICOLO 6:

Gli amministratori emetteranno esclusivamente azioni nominative. L'azionista riceverà una conferma della sua partecipazione sociale, a meno che la società non decida di emettere dei certificati azionari nominativi. Ove il titolare di azioni nominative richieda per le proprie azioni l'emissione di più certificati azionari, il costo dei certificati supplementari potrà essergli addebitato. I certificati azionari vengono sottoscritti da due Amministratori. Entrambe le firme possono essere autografe, stampate, oppure apposte a mezzo timbro. Tuttavia, una delle due firme può essere apposta da una persona delegata a tal fine dal Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso, la firma deve essere autografa. La Società può emettere certificati azionari provvisori nelle forme stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni possono essere emesse solo previa accettazione della sottoscrizione e previa riscossione del prezzo di acquisto di cui al successivo Articolo 24.

Il pagamento dei dividendi agli azionisti viene effettuato, per le azioni nominative, presso l'indirizzo riportato nel Registro degli Azionisti.

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società vengono iscritte nel Registro degli Azionisti custodito dalla Società o da una o più persone all'uopo designate dalla Società; nel Registro vengono riportati il nome di ciascun titolare di azioni nominative, la sua residenza o domicilio eletto, il numero di azioni possedute dal medesimo, nonché l'importo versato per ciascuna delle azioni. Ogni trasferimento di azioni viene iscritto nel Registro degli Azionisti.

Il trasferimento di azioni nominative viene effettuato (a), ove siano stati emessi certificati azionari, dietro consegna alla Società dei certificati corrispondenti alle azioni, unitamente agli altri documenti di trasferimento richiesti dalla Società, e (b), ove non siano stati emessi certificati azionari, mediante dichiarazione scritta di trasferimento, da iscriversi nel Registro degli Azionisti, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario ovvero da loro mandatari muniti di idonei poteri.

Ciascun titolare di azioni nominative deve fornire alla Società un indirizzo al quale possano essere inviate tutte le comunicazioni e tutte le informazioni da parte della Società. Siffatto indirizzo viene altresì riportato nel Registro degli Azionisti.

Nel caso in cui un titolare di azioni nominative non fornisca siffatto indirizzo alla Società, può esserne fatta menzione nel Registro degli Azionisti e il domicilio del socio s'intenderà essere presso la sede legale della Società o presso altro indirizzo che la Società potrà di volta in volta determinare, sino alla comunicazione di un diverso indirizzo da parte del socio. Il socio ha facoltà di variare, in qualsiasi momento, l'indirizzo riportato nel Registro degli Azionisti per mezzo di una comunicazione scritta inviata alla Società presso la sua sede legale, ovvero a ogni altro diverso indirizzo indicato di volta in volta dalla Società.

È consentita l'emissione di frazioni di azioni per un massimo di cinque decimali, tuttavia tali frazioni di azioni non daranno alcun diritto di voto. Non saranno inoltre emessi certificati attestanti il possesso di frazioni di azioni.

La Società ammette un unico proprietario per ogni azione. Qualora la proprietà dell'azione sia congiunta, frazionata o controversa, i soggetti che vantano un diritto su tale azione dovranno designare un mandatario unico che rappresenti l'azione nei confronti della Società. La Società ha facoltà di sospendere l'esercizio di tutti i diritti connessi all'azione sino a designazione effettiva di tale mandatario.

ARTICOLO 7:

Qualora un socio sia in grado di provare alla Società che il proprio certificato azionario sia stato smarrito o distrutto, su richiesta del socio medesimo potrà essere emesso un duplicato alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società, ivi compresa la presentazione di una garanzia assicurativa, senza esclusione di altre forme di garanzia che

la Società avrà a determinare. All'atto dell'emissione del nuovo certificato azionario, sul quale viene indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originale così sostituito viene annullato.

Certificati azionari deteriorati potranno venire sostituiti dietro ordine della Società. Siffatti certificati deteriorati dovranno essere consegnati alla Società e verranno immediatamente annullati.

A propria discrezione, la Società può addebitare al socio i costi di emissione del duplicato o del nuovo certificato azionario, nonché tutte le ragionevoli spese sostenute dalla Società in relazione all'emissione e all'annotazione nel Registro, ovvero all'annullamento del precedente certificato.

ARTICOLO 8:

La Società può limitare, nonché porre restrizione alla titolarità delle proprie azioni da parte di qualsivoglia persona, fisica o giuridica.

In particolare, la Società ha facoltà di vietare la proprietà delle proprie azioni a tutti i "soggetti degli Stati Uniti d'America", come in appresso definiti, e a tale scopo la Società ha facoltà di:

a) rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione di trasferimenti di azioni, qualora essa ritenga che tale emissione o trasferimento attribuisca o possa attribuire la proprietà delle azioni a un soggetto degli Stati Uniti d'America;

b) richiedere a qualsiasi persona il cui nome sia iscritto nel Registro degli Azionisti, o a qualsiasi altra persona che abbia richiesto l'iscrizione del trasferimento di azioni nel Registro degli Azionisti, di fornire tutte le informazioni e i certificati, accompagnate eventualmente da una dichiarazione giurata, ritenute necessarie allo scopo di accertare se, in quale misura e in quali circostanze, la titolarità effettiva delle relative azioni spetti o possa spettare a soggetti degli Stati Uniti d'America; e

c) procedere al riscatto forzoso di tutte o parte delle azioni, qualora ritenga che un soggetto degli Stati Uniti d'America, singolarmente o congiuntamente ad altre persone, sia effettivamente proprietario di azioni della Società, ovvero abbia presentato certificati e garanzie falsi o abbia omesso di presentare i certificati e le garanzie stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il riscatto avverrà secondo la seguente procedura:

1) La Società invierà al socio, risultante dal Registro degli Azionisti quale titolare delle azioni da riscattare, una comunicazione (in appresso denominata "avviso di riscatto"), contenente l'indicazione delle azioni da riscattare, il prezzo di riscatto e il luogo ove il relativo prezzo sarà pagabile. L'avviso di riscatto può essere inoltrato al socio a mezzo di lettera raccomandata inviata al suo ultimo indirizzo noto o a quello riportato nel Registro degli Azionisti. Il socio sarà tenuto a consegnare immediatamente il certificato o i certificati corrispondenti alle azioni specificate nell'avviso di riscatto. Immediatamente dopo la chiusura della giornata lavorativa della data indicata nell'avviso di riscatto, il socio destinatario dell'avviso cesserà di essere proprietario delle azioni specificate nell'avviso di riscatto e il suo nome verrà cancellato dal Registro degli Azionisti.

2) Il prezzo al quale le azioni indicate nell'avviso di riscatto verranno riscattate (il "prezzo di riscatto") sarà equivalente al valore netto delle azioni della Società determinato ai sensi dell'Articolo 23 del presente Statuto.

3) Il prezzo di riscatto verrà corrisposto al titolare delle relative azioni nella valuta della corrispondente classe di azioni, ad eccezione dei periodi di restrizione della convertibilità. Il prezzo di riscatto verrà depositato presso una banca, in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso di riscatto), che provvederà a inviarlo al socio dietro consegna del certificato o dei certificati azionari indicati nell'avviso. Dal momento del pagamento di detto prezzo alle condizioni sopra riportate, chiunque abbia un diritto sulle azioni oggetto dell'avviso di riscatto non potrà più farlo valere, né potrà esercitare alcuna azione avverso la Società o i suoi beni, fatto salvo il diritto del socio che risulti essere

proprietario delle azioni a ricevere dalla banca il prezzo (senza interessi) ivi depositato, dietro effettiva consegna dei certificati azionari.

4) L'esercizio dei poteri conferiti alla Società ai sensi del presente Articolo non potrà in alcun caso essere contestato, né invalidato a motivo dell'insufficienza di prove circa la proprietà delle azioni in capo a chiunque, ovvero della circostanza che la proprietà effettiva delle azioni sia da attribuire a soggetti diversi da quelli risultanti alla Società al momento dell'invio dell'avviso di riscatto, alla sola condizione che la Società abbia esercitato i propri poteri in buona fede; e

d) non riconoscere, nel corso di qualsiasi assemblea dei soci, il diritto di voto a soggetti degli Stati Uniti d'America.

Nel presente Statuto, il termine "soggetto degli Stati Uniti d'America" indica i soggetti, cittadini o residenti, negli Stati Uniti d'America, in territori o possedimenti sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America, nonché le persone normalmente ivi residenti (il termine comprende anche la successione o "trust" di qualsiasi persona, diversa dalla successione o dal "trust" il cui reddito, proveniente da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti d'America, (che non sia in relazione effettiva con lo svolgimento di un'attività commerciale o di altra attività negli Stati Uniti d'America) non sia compreso nel reddito lordo ai fini della determinazione dell'imposta federale USA sul reddito, ovvero società e associazioni ivi stabilite e operanti ai sensi di tale ordinamento).

ARTICOLO 9:

L'assemblea dei soci della Società regolarmente costituita rappresenta tutti i soci della Società. L'assemblea dispone dei più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare tutti gli atti relativi alla conduzione della Società.

ARTICOLO 10:

L'assemblea generale annuale dei soci si tiene, in conformità alla legge lussemburghese, presso la sede legale della Società, oppure in altro luogo in Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione, il secondo mercoledì del mese di aprile e per la prima volta nel 1998. L'assemblea annuale generale potrà tenersi all'estero qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che sussistano circostanze eccezionali tali da richiederlo.

Le altre assemblee generali dei soci possono tenersi nel giorno e nel luogo specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.

ARTICOLO 11:

Se non diversamente previsto nel presente Statuto, il quorum e i termini di convocazione di legge disciplinano la convocazione e lo svolgimento delle assemblee dei soci della Società.

Indipendentemente dal valore netto per azione delle azioni di ciascuna classe, ogni azione di qualsiasi classe attribuisce un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega ad altra persona conferita per iscritto, a mezzo telegramma, telex o fax.

Salvo diverse disposizioni di legge, l'assemblea generale dei soci delibera a maggioranza semplice dei soci presenti e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire ulteriori condizioni che debbano venire soddisfatte dai soci per poter partecipare alle assemblee generali.

ARTICOLO 12:

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e inviato a ciascun socio per lettera, all'indirizzo riportato nel Registro degli Azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

Qualora tutti i soci siano presenti o rappresentati e dichiarino all'unanimità di essere stati debitamente convocati e di aver preso visione dell'ordine del giorno sottoposto a loro

deliberazione, l'assemblea generale può aver luogo senza convocazione.

ARTICOLO 13:

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre membri, che non dovranno necessariamente essere soci della Società.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai soci in assemblea generale annuale e rimangono in carica sino alla successiva assemblea annuale e alla nomina dei loro successori; tuttavia, con deliberazione dei soci, i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal loro incarico, con o senza giusta causa, e/o sostituiti in qualsiasi momento.

Qualora una carica di amministratore divenga vacante in seguito a decesso, dimissioni, revoca o altro motivo, gli altri amministratori possono riunirsi ed eleggere a maggioranza un amministratore che svolga temporaneamente le funzioni relative a tale carica vacante, sino all'assemblea dei soci immediatamente successiva.

ARTICOLO 14:

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra i suoi membri un Presidente e può nominare al suo interno uno o più vice-presidenti. Il Consiglio di Amministrazione può altresì scegliere un segretario, anche non amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee dei soci. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ovvero da due amministratori, e si tengono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Tutte le assemblee generali dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza, da un altro amministratore nominato a maggioranza dall'assemblea generale o dal Consiglio di Amministrazione e, per un'assemblea generale, da qualsiasi altra persona che assuma la presidenza delle predette assemblee o riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, se necessario, nominare direttori e procuratori della Società, ivi compresi un direttore generale, un amministratore delegato, uno o più segretari, eventualmente dei direttori generali aggiunti e vice-segretari, nonché altri direttori e procuratori con i poteri ritenuti necessari per la conduzione e gestione della Società. Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, revocare tali nomine. I direttori e procuratori così nominati, che possono anche non essere amministratori o soci della Società, hanno i poteri e le funzioni assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto altrimenti stabilito nello Statuto.

L'avviso scritto di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene inviato a tutti i membri almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la relativa riunione, salvo i casi di urgenza, della cui natura viene fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può rinunciare all'invio dell'avviso di convocazione mediante consenso scritto per lettera, cablogramma, telegramma, telex o fax. Per riunioni tenute in orari e luoghi precedentemente stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'avviso di convocazione non è necessario.

Ogni Amministratore può farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione da altro amministratore mediante delega scritta conferita per lettera, cablogramma, telegramma, telex o fax. Un amministratore può rappresentare più colleghi.

Gli Amministratori possono agire solo nell'ambito delle riunioni di Consiglio regolarmente convocate. Ogni amministratore potrà farsi rappresentare anche a una riunione del Consiglio di Amministrazione per teleconferenza o con mezzi di comunicazione analoghi ove tutti i partecipanti possano interloquire. La partecipazione a una riunione tramite i mezzi suindicate equivale a una partecipazione di persona. Gli Amministratori non possono vincolare la Società con firma disgiunta, salvo specifica autorizzazione rilasciata mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni e degli atti del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori, di persona o per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti alla riunione di persona o per delega. Nel caso in cui, in una riunione, i voti favorevoli e contrari a una deliberazione siano in egual numero, il voto del Presidente sarà decisivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri relativi alla gestione ordinaria della Società, nonché al compimento delle operazioni per il perseguimento dell'oggetto sociale e della strategia aziendale a direttori o procuratori della Società, o a qualsiasi altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì adottare risoluzioni circolari all'unanimità esprimendo la propria approvazione scritta tramite una o più lettere, ovvero per telegramma, telex, fax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione analogo, seguito da conferma scritta. L'insieme di tali comunicazioni costituisce il verbale attestante la decisione adottata.

ARTICOLO 15:

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente ovvero dall'amministratore che ha presieduto la riunione in assenza del Presidente.

Copie o estratti di siffatti verbali, da prodursi eventualmente in giudizio o in altra sede, sono firmati dal Presidente, dal segretario ovvero da due membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16:

In base al principio della ripartizione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire (i) le politiche di investimento per ciascun Comparto, (ii) le tecniche di copertura dei rischi per ogni specifica classe di azioni in seno a un Comparto, nonché (iii) le direttive per l'amministrazione e la conduzione degli affari della Società, nel rispetto delle restrizioni agli investimenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione in conformità con le leggi e le normative vigenti.

Conformemente alle disposizioni della Legge del 2002, in particolare in relazione al tipo di mercato sui quali le attività possono essere acquisite, o allo status giuridico dell'emittente o della controparte, ciascun Comparto può investire:

- (i) in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario;
- (ii) in quote di OIC;
- (iii) in depositi presso un istituto di credito con scadenza pari o inferiore a 12 mesi, che possano essere rimborsati dietro richiesta o riscossi;
- (iv) in strumenti derivati.

La politica di investimento della Società può avere quale oggetto la replica di uno specifico indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese.

La Società può acquistare i titoli di cui sopra su qualsiasi mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, su una borsa valori di uno Stato membro dell'Unione Europea (UE), ovvero in Europa, America, Africa, Asia, Australia od Oceania.

La Società può altresì investire in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che le modalità di emissione prevedano che venga presentata domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato come sopra specificato, e purché tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.

La Società è autorizzata a investire, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, sino al 100% del patrimonio netto attribuibile a ciascun Comparto in strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro

dell'UE, da suoi enti pubblici territoriali, da un altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, fermo restando che, qualora la Società si avvalga delle possibilità previste dal presente Articolo, essa dovrà detenere, per conto del Comparto in questione, titoli appartenenti ad almeno sei diverse emissioni, e che i titoli di una stessa emissione non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio netto totale attribuibile a tale Comparto.

La Società è autorizzata a ricorrere a tecniche e strumenti aventi a oggetto strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario ai fini di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio.

ARTICOLO 17:

Nessun contratto o altra transazione in essere tra la Società e altre società o enti potrà essere pregiudicato o invalidato per il fatto che uno o più amministratori, direttori o procuratori della Società abbiano un interesse in tali società o enti, ovvero ne siano amministratori, soci, direttori, procuratori o dipendenti. Qualsiasi amministratore, direttore o procuratore della Società che sia anche amministratore, direttore, procuratore o dipendente di qualsiasi società o ente con il quale la Società stipuli accordi o entri comunque in rapporti d'affari, non potrà, a motivo di tale ragione, essere privato del diritto di deliberare, votare e agire in relazione a questioni attinenti a tali contratti o rapporti d'affari.

Ogni amministratore, direttore o procuratore della Società che abbia un interesse personale in una qualsiasi transazione della Società è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dall'esaminare e votare su siffatta transazione; tale transazione, nonché l'interesse personale dell'amministratore, direttore o procuratore, verranno inoltre riferiti all'assemblea dei soci immediatamente successiva.

L'espressione "interesse personale", così come sopra utilizzata, non comprende rapporti o interessi d'ogni tipo relativi a cariche, o ad altro titolo, inerenti Banque Pictet (Luxembourg) S.A., sue consociate o collegate, ovvero ogni altra società ed ente di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18:

La Società ha facoltà di rimborsare ad amministratori, a direttori e procuratori, loro eredi, esecutori testamentari e gestori, le spese da essi ragionevolmente sostenute in relazione ad azioni o procedimenti legali di cui siano o possano divenire parti in ragione della loro carica di amministratori, direttori o procuratori della Società ovvero per essere stati, su richiesta della Società, amministratori, direttori o procuratori di qualunque altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e dalla quale non siano stati indennizzati, ad eccezione delle cause o procedimenti ove essi siano definitivamente condannati per colpa grave o *mala gestio*.

ARTICOLO 19:

La Società è vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, dalla firma disgiunta di un direttore o procuratore autorizzato a tal fine, ovvero dalla firma singola di qualunque altra persona alla quale siano stati delegati specifici poteri dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20:

La Società è tenuta a nominare una società di revisione che dovrà svolgere tutte le funzioni prescritte dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo. La società di revisione viene nominata dall'assemblea generale dei soci e svolge il proprio incarico sino alla nomina di una nuova società di revisione.

ARTICOLO 21:

1. Come meglio specificato qui di seguito, la Società ha facoltà di riscattare in qualsiasi momento le proprie azioni nel rispetto delle sole restrizioni imposte dalla legge.

2. I soci possono richiedere in ogni momento alla Società il rimborso totale o parziale delle loro azioni, nel rispetto delle condizioni e delle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione nei documenti di vendita della Società e dei limiti previsti dalla legge applicabile e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di imporre le restrizioni che riterrà opportune circa il rimborso delle azioni; esso potrà in particolare decidere che le azioni di un Comparto non siano rimborsabili durante un determinato periodo o in talune circostanze da esso stabilite e descritte nei documenti di vendita delle azioni della Società.

Una volta che la domanda di rimborso sia pervenuta alla Società, il prezzo di rimborso viene corrisposto entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla Data di Valutazione in questione, e sarà equivalente al valore netto delle azioni determinato in conformità all'Articolo 23 del presente Statuto, diminuito di un'eventuale commissione di rimborso determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di un importo ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione per coprire le tasse e le spese (ivi comprese le imposte di bollo e altre imposte, le tasse governative, le spese bancarie e di intermediazione, le spese di trasferimento, registrazione e altre spese e tasse) ("spese di transazione") che sarebbero pagabili qualora l'intero patrimonio della Società considerato per la determinazione delle attività dovesse venire liquidato e tenuto conto dei fattori che, secondo il prudente apprezzamento di buona fede del Consiglio di Amministrazione, debbano venire presi in considerazione. Il prezzo di rimborso così calcolato, se del caso, potrà venire arrotondato per eccesso o per difetto all'unità intera più prossima della valuta in cui è denominata la classe di azioni in questione; in tal caso, siffatto arrotondamento potrà venire trattenuto dalla Società.

3. Le domande di rimborso dovranno essere inoltrate per iscritto presso la sede legale della Società a Lussemburgo, o presso altro soggetto giuridico nominato dalla Società quale proprio agente per il rimborso delle azioni, unitamente ai certificati azionari relativi a siffatte azioni in debita forma, nonché a idonea evidenza di eventuali trasferimenti.

4. Qualsiasi richiesta di rimborso sarà considerata irrevocabile, ad eccezione dei casi di sospensione dei rimborsi di cui all'Articolo 22 del presente Statuto. In assenza di revoca, il rimborso ha luogo nella prima Data di Valutazione successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Le azioni del capitale sociale rimborsate dalla Società vengono annullate.

6. Salvo il caso in cui sia stato deciso altrimenti dal Consiglio di Amministrazione in relazione a taluni Comparti o classi di azioni, ogni socio può richiedere la conversione totale o parziale delle proprie azioni di una classe di un Comparto in azioni della stessa classe di un altro Comparto ovvero in azioni di un'altra classe del medesimo o di un altro Comparto a un prezzo corrispondente ai valori netti delle azioni delle rispettive classi calcolati alla Data di Valutazione in questione, incrementato delle spese di transazione ed eventualmente arrotondato per eccesso o difetto all'unità monetaria più prossima in conformità a quanto deliberato dagli amministratori, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di imporre limitazioni riguardo le modalità, le condizioni e il pagamento di siffatte spese e commissioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora il valore dell'attivo netto di una classe di azioni sia inferiore a duecentosessantamila euro (260.000,- EUR), o all'equivalente nella valuta di riferimento della classe in questione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di procedere al riscatto di tutte le azioni di siffatta classe al loro valore netto, determinato nella data in cui l'intero patrimonio corrispondente a siffatta classe di azioni sia stato realizzato.

Se, a seguito di domande di rimborso o di conversione, a una determinata data di valutazione si procederà al rimborso o alla conversione di più del 10% delle azioni emesse di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare che tali rimborsi o conversioni siano differiti alla successiva data di determinazione del valore patrimoniale

netto del Comparto in questione. A tale data di determinazione del valore patrimoniale, le domande di rimborso o di conversione che sono state differite (e non revocate) avranno la priorità sulle domande di rimborso e di conversione ricevute a tale data di determinazione del valore patrimoniale (e che non sono state differite).

Se in seguito a una domanda di rimborso, il numero o il valore patrimoniale netto totale delle azioni detenute da un socio in una classe di azioni dovesse scendere al di sotto di un importo determinato dal Consiglio di Amministrazione, o se tale domanda riguarda azioni con un valore inferiore a un importo determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società può stabilire di considerare siffatta domanda come una domanda di rimborso integrale delle azioni detenute dal socio in questione in tale classe di azioni.

La Società è autorizzata, per decisione del Consiglio di Amministrazione, a versare il prezzo di rimborso al socio in questione tramite conferimento in natura di strumenti finanziari o altre attività del Comparto o della classe o delle classi di azioni interessate sino a concorrenza dell'importo del rimborso, vale a dire il valore delle azioni rimborsate alla Data di Valutazione alla quale è stato calcolato il prezzo di rimborso. Il Consiglio di Amministrazione potrà ricorrere a tale possibilità esclusivamente se (i) il socio è consenziente, (ii) la natura e il tipo delle attività da trasferire sono stati determinati in modo ragionevole e in buona fede senza rischio di nuocere agli altri soci e (iii) il metodo di valutazione adottato è oggetto di apposita relazione da parte di un revisore della Società. I costi relativi a siffatto pagamento in natura saranno a carico del richiedente/dei richiedenti.

ARTICOLO 22:

Al fine di determinare il prezzo di emissione, rimborso e conversione, il valore netto delle azioni della Società viene determinato periodicamente con riferimento alle azioni di ciascun Comparto o, se del caso, di ciascuna classe di azioni in seno a un Comparto, e in ogni caso non meno di una volta al mese, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (nel presente Statuto il giorno della determinazione del valore patrimoniale netto è denominato "Data di Valutazione"), fermo restando che qualora tale Data di Valutazione fosse un giorno considerato festivo per le banche di Lussemburgo, tale Data di Valutazione sarà posticipata al giorno lavorativo successivo al giorno festivo.

La Società ha facoltà di sospendere la determinazione del valore netto delle azioni di qualunque classe, nonché l'emissione e il rimborso di siffatte azioni e la conversione da e in azioni di siffatta classe:

a) durante i periodi di chiusura di uno dei Mercati Regolamentati, delle borse valori di un altro Stato o di altri Mercati Regolamentati (quali definiti nei documenti di vendita delle azioni) nei quali è quotata o negoziata una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili a un Comparto, o di uno o più mercati valutari delle divise in cui è espresso il valore patrimoniale netto di una parte considerevole degli investimenti della Società, per ragioni diverse dalle normali festività o durante i periodi in cui le operazioni su tali mercati siano limitate, sospese o soggette, nel breve termine, a fluttuazioni significative; a condizione che tale limitazione o sospensione pregiudichi la valutazione degli investimenti della Società attribuibili al Comparto in questione ivi quotati;

b) qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che la situazione politica, economica, militare, monetaria o sociale, uno sciopero ovvero qualunque evento di forza maggiore che esuli dalla responsabilità della Società ovvero non controllabile dalla Società impedisca alla Società di disporre degli investimenti attribuibili a un Comparto e di determinarne il valore patrimoniale netto in maniera normale e ragionevole;

c) qualora si verifichi un'interruzione nei sistemi di comunicazione e di calcolo solitamente utilizzati per determinare il prezzo o il valore degli investimenti di un Comparto o le quotazioni sui Mercati Regolamentati, sulle borse valori di un altro Stato o su altri Mercati Regolamentati relativi agli investimenti di un Comparto o qualora, per qualsivoglia ragione, il valore di un investimento della Società attribuibile a un Comparto

non possa essere noto con esattezza o con sufficiente celerità;

d) durante i periodi in cui la Società non sia in grado di rimpatriare fondi allo scopo di effettuare pagamenti per il rimborso delle azioni di un Comparto o in cui i trasferimenti di fondi relativi al realizzo o all'acquisto di investimenti o ai pagamenti dovuti per il rimborso di azioni non possano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, essere effettuati a tassi di cambio normali.

e) in caso di domande di rimborso significative, la Società si riserva il diritto di rimborsare le azioni solo al prezzo di rimborso determinato in seguito alla vendita dei beni necessari nel più breve lasso di tempo possibile, tenuto conto degli interessi di tutti i soci, e alla effettiva disponibilità dei proventi di tale vendita. Per tutte le domande di rimborso, sottoscrizione e conversione presentate in uno stesso momento sarà calcolato un unico prezzo;

f) qualora, per qualsiasi altra ragione, il prezzo di un investimento della Società attribuibile a un Comparto non possa essere determinato tempestivamente o con esattezza;

g) in seguito alla pubblicazione di una convocazione di assemblea generale straordinaria dei soci allo scopo di deliberare in merito alla messa in liquidazione della Società o di un Comparto, o alla fusione della Società o di un Comparto o di informare i soci della decisione del Consiglio di Amministrazione di sciogliere, incorporare o fondere uno o più Comparti della Società.

Ogni caso di sospensione di cui sopra sarà reso pubblico, se del caso, dalla Società, e sarà notificato ai soci che richiedano alla Società il rimborso delle proprie azioni contestualmente alla ricezione della relativa richiesta scritta definitiva, come specificato al precedente Articolo 21.

Ogni caso di sospensione di cui sopra relativo a una qualsiasi classe di azioni non avrà effetti sul calcolo del valore netto, né sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione delle azioni appartenenti a qualsiasi altra classe di azioni.

ARTICOLO 23:

Il valore netto delle azioni di ciascuna classe di azioni della Società viene espresso mediante un valore per azione denominato nella valuta della relativa classe di azioni. Siffatto valore viene determinato, a ogni Data di Valutazione, dividendo il totale del patrimonio netto della Società corrispondente a ogni classe di azioni, costituito dalle attività della Società relative a tale classe di azioni, meno le passività attribuibili alla medesima classe al momento della chiusura degli uffici in tale data, per il numero delle azioni di quella classe in quel momento in circolazione, e arrotondando per eccesso o per difetto il prezzo così ottenuto all'unità monetaria più prossima. La valutazione viene effettuata come segue:

A. Le attività della Società si intendono comprensive di:

a) disponibilità in cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi attivi maturati;

b) tutte le cambiali e gli effetti pagabili a vista e i crediti (ivi compresi i ricavi della vendita di titoli non ancora riscossi);

c) tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti di opzione o di sottoscrizione e tutti gli altri investimenti e strumenti finanziari appartenenti alla Società;

d) tutti i dividendi, nonché le distribuzioni, azionari e monetari, dovuti alla Società (tuttavia, la Società può procedere a rettifiche di valore onde tener conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovute a prassi di contrattazione di ex-dividendi, ex-diritti);

e) tutti gli interessi attivi maturati su titoli posseduti dalla Società, salvo il caso in cui i predetti interessi siano compresi nel valore capitale di tali titoli;

f) le spese di costituzione della Società relativamente alla quota non ancora ammortizzata;

g) tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi i risconti attivi.

Il valore delle attività di cui sopra sarà determinato nel seguente modo:

(a) Il valore delle disponibilità in cassa o in deposito, delle cambiali e degli effetti pagabili a vista e dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi incassati e degli interessi dichiarati o scaduti e non ancora riscossi sarà costituito dal valore nominale di tali attività, salvo il caso in cui risulti improbabile che tale valore possa essere riscosso; in tal caso, il valore sarà calcolato detraendo l'importo che la Società riterrà adeguato a riflettere il valore reale di tali attività;

(b) Il valore delle attività quotate o negoziate in un Mercato Regolamentato, una borsa valori di un altro Stato o qualsiasi altro Mercato Regolamentato sarà determinato in base all'ultimo corso noto alla Data di Valutazione, ovvero, in caso di assenza di transazioni, in base all'ultimo corso noto in quel momento sul mercato che rappresenta normalmente il mercato principale per tale attività.

(c) Nel caso di attività non quotate né negoziate in un Mercato Regolamentato, una borsa valori di un altro Stato o qualsiasi altro Mercato Regolamentato, o qualora per talune attività in portafoglio alla Data di Valutazione non fosse disponibile alcun corso, o qualora il prezzo determinato come descritto al paragrafo (b) non fosse rappresentativo del valore reale di tali attività, queste saranno valutate sulla base del loro probabile valore di realizzo espresso con prudenza e buona fede dal Consiglio di Amministrazione.

(d) Le quote/azioni di organismi di investimento collettivo di tipo aperto saranno valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto noto, ovvero, qualora il prezzo così determinato non fosse rappresentativo del valore reale di tali attività, il prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in maniera giusta ed equa. Le quote/azioni di un OIC di tipo chiuso saranno valutate sulla base del loro ultimo valore di mercato disponibile.

(e) Gli Strumenti del Mercato Monetario non quotati né negoziati in un Mercato Regolamentato, una borsa valori di un altro Stato o qualsiasi altro Mercato Regolamentato e la cui durata residua non superi i dodici mesi saranno valutati al loro valore nominale maggiorato degli interessi eventualmente maturati; il valore globale sarà ammortizzato secondo il metodo lineare.

(f) I contratti a termine e i contratti d'opzione non negoziati in un Mercato Regolamentato, una borsa valori di un altro Stato o qualsiasi altro Mercato Regolamentato saranno valutati al loro valore di liquidazione determinato in conformità con i principi stabiliti in buona fede dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri uniformi per ciascun tipo di contratto. Il valore dei contratti a termine e dei contratti d'opzione negoziati in un Mercato Regolamentato, una borsa valori di un altro Stato o qualsiasi altro Mercato Regolamentato si baserà sui corsi di chiusura o di realizzo (*settlement*) pubblicati da tale Mercato Regolamentato, borsa valori di un altro Stato o qualsiasi altro Mercato Regolamentato che sia la piazza principale di negoziazione dei contratti in questione. Qualora un contratto a termine o un contratto d'opzione non sia potuto essere liquidato alla Data di Valutazione delle attività nette in questione, i criteri di determinazione del valore di liquidazione di un siffatto contratto a termine o contratto d'opzione saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in maniera giusta e ragionevole.

(g) I flussi ricevuti e versati ai sensi dei contratti di swap sono attualizzati alla data di valutazione al tasso swap zero coupon corrispondente alla scadenza di tali flussi. Il valore degli swap risulta quindi dalla differenza fra queste due attualizzazioni.

(h) Tutte le altre attività saranno valutate sulla base del probabile valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad adottare altri principi di valutazione adeguati ai beni della Società nel caso in cui circostanze straordinarie ne rendano impossibile o inadeguata la valutazione in base ai criteri sopra specificati.

In caso di domande di sottoscrizione o di rimborso di notevole entità, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di calcolare il valore delle azioni sulla base della quotazione

della seduta di Borsa o di mercato durante la quale si è potuto procedere alle acquisizioni o alle vendite necessarie di titoli per conto della Società. In tal caso sarà applicato un unico metodo di calcolo a tutte le domande di sottoscrizione o di rimborso presentate contemporaneamente.

B. Le passività della Società comprendono:

a) tutti i prestiti ricevuti, gli effetti e gli altri crediti esigibili;
b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese le remunerazioni per consulenza patrimoniale, deposito, nonché quelle dovute agli agenti e mandatari della Società);

c) tutte le passività note, maturate e non, ivi incluse le obbligazioni contrattuali di pagamento di somme di denaro o in natura già scadute, compreso l'importo dei dividendi deliberati dalla Società ma non pagati, allorché la Data di Valutazione coincida con quella di determinazione degli aventi diritto;

d) un adeguato accantonamento per imposte sul capitale e sul reddito sino alla Data di Valutazione, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, nonché altre riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione;

e) tutte le altre passività della Società di qualsivoglia natura, ad eccezione delle passività rappresentate dalle azioni della Società. Nella determinazione dell'ammontare di tali passività la Società deve considerare tutte le spese pagabili dalla Società, ivi comprese le spese di costituzione, le remunerazioni e spese dovute a propri consulenti per gli investimenti o gestori di portafoglio, le remunerazioni e le spese pagabili ai contabili, al Banca Depositaria, alle banche corrispondenti, agli agenti di pagamento e ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente impiegato dalla Società, le spese legali e di revisione, le spese di pubblicità e di promozione della Società, di stampa, ivi compresi i costi di pubblicità, preparazione e stampa dei prospetti informativi, dei memoranda esplicativi o dei moduli di registrazione, dei bilanci annuali e semestrali, le spese inerenti l'iscrizione alla quotazione in borsa, le tasse e le imposte governative, nonché tutte le altre spese operative, ivi compresi il costo di acquisto e vendita di attività, gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. Per determinare l'ammontare di tali passività, la Società ha facoltà di calcolare anticipatamente le spese amministrative e generali di natura corrente o periodica sulla base di un ammontare stimato per anno, o per un periodo diverso, ripartendone proporzionalmente l'importo nel corso del periodo di riferimento.

C. Per ogni classe di azioni o per una o più classi di azioni in seno a un Comparto verrà stabilito un portafoglio di attività nel modo seguente:

a) qualora esistano più classi di azioni in seno a un determinato Comparto, le attività corrispondenti a tali classi di azioni saranno investite insieme in conformità con la politica d'investimento del Comparto in questione, fermo restando tuttavia che, in seno a un Comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà creare delle classi di azioni con le seguenti caratteristiche: (i) specifiche politiche di distribuzione, che diano o non diano diritto a distribuzioni e/o (ii) una specifica struttura di commissioni di sottoscrizione o di rimborso e/o (iii) una specifica struttura di spese di gestione o di consulenza per gli investimenti, e/o (iv) una specifica struttura di spese di distribuzione, di servizi ai soci o altro e/o (v) una valuta o unità valutaria di denominazione basata sul tasso di cambio fra tale valuta o unità valutaria e la divisa di riferimento del Comparto in questione e/o (vi) possibilità di impiego di tecniche di copertura diverse finalizzate alla tutela, nella divisa di riferimento del Comparto in questione, delle attività e dei proventi denominati nella divisa di una classe di azioni contro le fluttuazioni nel lungo termine della loro divisa di quotazione e/o (vii) qualsiasi altra caratteristica che il Consiglio di Amministrazione potrà determinare in conformità con la legislazione applicabile;

b) i proventi risultanti dall'emissione di azioni di una classe di azioni saranno attribuiti, nei libri sociali della Società, alla classe di azioni creata in seno a un Comparto, fermo restando che, qualora esistano più classi di azioni all'interno di tale Comparto, l'importo corrispondente aumenterà la porzione di patrimonio netto del Comparto attribuibile alla classe di azioni da emettere;

c) le attività, le passività, i proventi e le spese relativi a un Comparto saranno attribuiti alla classe o alle classi di azioni emesse in seno a tale Comparto, fatte salve le disposizioni di cui al punto a);

d) qualora un'attività derivi da un'altra attività, nei libri sociali della Società, tale attività verrà attribuita alla stessa classe o alle stesse classi di azioni cui appartiene l'attività da cui essa deriva e, a ogni rivalutazione di un bene, l'aumento o il decremento di valore verrà attribuito alla classe o alle classi di azioni corrispondenti;

e) qualora un'attività o una passività della Società non possa essere attribuita a una determinata classe di azioni, quell'attività o passività verrà attribuita a tutte le classi di azioni in uguale misura, in proporzione ai rispettivi valori patrimoniali netti, ovvero con qualsiasi altra modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione con prudenza e buona fede;

f) in seguito a distribuzione di dividendi a detentori di azioni di una classe di azioni, il valore netto di tale classe di azioni sarà ridotto di un importo pari alla distribuzione effettuata.

Qualsiasi norma di valutazione e di calcolo sarà interpretata e applicata in conformità con i principi contabili generalmente accettati.

A eccezione dei casi di mala fede, negligenza grave o errore evidente, qualsiasi decisione in merito al calcolo del valore patrimoniale netto adotta dal Consiglio di Amministrazione, da qualsiasi banca, società o altro organismo che il Consiglio di Amministrazione abbia designato ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto sarà definitiva e vincolante per la Società e per i soci esistenti e futuri.

D. Ai fini del presente Articolo:

a) le azioni della Società da rimborsare in conformità al precedente Articolo 21 vengono considerate emesse ed esistenti sino al momento immediatamente successivo alla chiusura della giornata lavorativa della Data di Valutazione applicabile al rimborso di tali azioni; a partire da quel momento, e sino all'avvenuto pagamento del relativo prezzo, vengono considerate una passività della Società;

b) le azioni che la Società dovrà emettere saranno considerate come create a partire dall'ora stabilita dal Consiglio di Amministrazione, alla Data di Valutazione durante la quale viene effettuata la valutazione e, a partire da quel momento, e sino all'avvenuto pagamento del relativo prezzo, vengono considerate un credito della Società;

c) tutti gli investimenti, le liquidità e le altre attività della Società non espressi nella divisa di riferimento del Comparto in questione verranno valutati in base ai tassi di cambio di mercato vigenti il giorno e l'ora applicabili alla valutazione; e

d) a ciascuna Data di Valutazione in cui la Società avrà concluso un contratto al fine di:

- acquisire un elemento dell'attivo, l'importo da versare per tale elemento dell'attivo sarà considerato una passività della Società, mentre il valore di tale elemento dell'attivo sarà considerato come un'attività della Società;

- vendere qualsiasi elemento dell'attivo, l'importo da ricevere per tale elemento dell'attivo sarà considerato un'attività della Società e tale elemento dell'attivo da alienare non sarà più elencato fra le attività della Società;

fermo restando che, qualora il valore o la natura esatta di tale contropartita o di tale elemento dell'attivo non fossero noti alla Data di Valutazione, il loro valore sarà stimato dalla Società.

ARTICOLO 24:

Ogni volta che la Società offre in sottoscrizione le proprie azioni, il prezzo per azione al quale tali azioni sono offerte ed emesse corrisponde al valore netto, come definito ai sensi del presente Statuto, della relativa classe di azioni, incrementato di un importo ritenuto appropriato dagli amministratori al fine di coprire le imposte e le spese (ivi comprese le imposte di bollo e altre imposte, le tasse governative, le spese bancarie e di intermediazione, le spese di trasferimento, registrazione e altre spese e tasse) (“spese di transazione”) che sarebbero pagabili qualora il patrimonio della Società considerato per la determinazione delle attività dovesse venire acquisito e tenuto conto dei fattori che, secondo il prudente apprezzamento di buona fede del Consiglio di Amministrazione, debbano venire presi in considerazione. Il prezzo così ottenuto potrà venire arrotondato per eccesso o per difetto all’unità monetaria più prossima della valuta in cui la relativa classe di azioni è denominata. Siffatto arrotondamento sarà trattenuto dalla Società in aggiunta alle commissioni che verranno specificate nei documenti di vendita. Il prezzo così ottenuto potrà venire arrotondato all’unità monetaria più prossima. Qualsiasi remunerazione pagabile agli agenti che intervengono nel collocamento delle azioni viene ricavata da siffatta commissione. Il prezzo così determinato è pagabile entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Valutazione in questione, ovvero nel più breve termine che il Consiglio di Amministrazione potrà determinare al momento opportuno. Alle condizioni da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle norme di legge, il prezzo di sottoscrizione potrà venire corrisposto in natura; tale conferimento verrà valutato in un’apposita relazione redatta dalla società di revisione. I costi relativi a tale conferimento in natura saranno a carico del socio/dei soci in questione.

ARTICOLO 25:

L’esercizio della Società inizia il primo gennaio di ciascun anno e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno.

Le scritture contabili della Società saranno espresse in euro. Ove esistano diverse classi di azioni, come previsto dall’Articolo 5 del presente Statuto, e le scritture contabili relative a tali classi siano espresse in valute diverse, siffatte contabilità verranno convertite in euro e sommate fra loro ai fini dell’elaborazione della contabilità della Società.

ARTICOLO 26:

L’assemblea generale dei soci delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione per ciascuna classe di azioni, in merito alla destinazione degli utili annuali e alla misura in cui debbano effettuarsi distribuzioni.

Tutte le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci relative alla distribuzione di dividendi ai soci di una classe di azioni devono essere preventivamente approvate dai soci di siffatta classe di azioni con la maggioranza di seguito indicata.

Nei limiti previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può mettere in pagamento acconti sui dividendi a favore delle azioni di una classe di azioni a valere sul patrimonio attribuibile a siffatta classe di azioni.

Non si procederà al pagamento di dividendi tali da comportare la riduzione del capitale della Società al di sotto del limite minimo di legge.

I dividendi deliberati vengono pagati nella divisa, nella data e nel luogo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi per ciascuna classe di azioni potranno, inoltre, comportare il prelevamento da un conto di compensazione che potrà essere istituito per una classe di azioni, il quale, in tal caso e in relazione a tale classe di azioni, verrà accreditato a seguito dell’emissione di azioni e addebitato a seguito del rimborso di azioni, per importi determinati sulla base della quota dei proventi registrati corrispondenti a siffatte azioni.

ARTICOLO 27:

La Società stipulerà un contratto di deposito e un contratto per i servizi finanziari con

una banca avente i requisiti previsti dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo (in appresso, "la Banca Depositaria"). Tutte le attività della Società verranno custodite dalla Banca Depositaria o per conto della stessa, la quale assumerà nei confronti della Società e dei suoi soci le responsabilità previste dalla legge applicabile. La remunerazione pagabile alla Banca Depositaria verrà determinata nel relativo contratto di deposito.

Qualora la Banca Depositaria intenda recedere dal contratto, il Consiglio di Amministrazione farà il possibile per designare una società che assuma le funzioni di banca depositaria e nominerà tale società in sostituzione della Banca Depositaria uscente. Gli Amministratori possono revocare la Banca Depositaria solo dopo aver nominato un'altra Banca Depositaria che agisca in sua vece, in conformità alle presenti disposizioni.

ARTICOLO 28:

La Società potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea generale dei soci adottata secondo la procedura prevista per modificare il presente Statuto.

Qualora il capitale sociale divenga inferiore ai due terzi del capitale minimo, vale a dire attualmente l'equivalente di EUR 1.250.000.-, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre, nei quaranta giorni successivi alla constatazione della diminuzione del patrimonio netto, la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale che delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e prenderà risoluzioni a maggioranza semplice delle azioni rappresentate in assemblea e votanti. Qualora il capitale sociale divenga inferiore a un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre, nei quaranta giorni successivi alla constatazione della diminuzione del patrimonio netto, la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale che delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo; lo scioglimento potrà essere deliberato dai soci in possesso di un quarto delle azioni rappresentate in assemblea e votanti. La convocazione dovrà essere effettuata di modo che l'assemblea possa tenersi entro quaranta giorni a partire dalla constatazione della diminuzione del patrimonio netto al di sotto rispettivamente di due terzi o di un quarto del capitale minimo.

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione viene affidata a uno o più liquidatori (persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea generale dei soci che ne stabilisce altresì i poteri e la remunerazione. Si potrà procedere allo scioglimento della Società qualora i beni della stessa siano inferiori a un ammontare che sarà stabilito nei documenti di vendita. Il ricavato netto della liquidazione del patrimonio relativo a ogni classe di azioni viene distribuito dai liquidatori ai soci di ciascuna classe di azioni in proporzione al numero di azioni detenute in tale classe.

ARTICOLO 29:

Il presente Statuto può essere modificato, nei tempi e luoghi previsti, dall'assemblea generale dei soci nel rispetto del quorum e delle maggioranze di voto richiesti dalla legge lussemburghese.

Qualsiasi modificazione incidente sui diritti dei soci di un Comparto in rapporto a quelli dei soci degli altri Comparti è condizionata, inoltre, al raggiungimento del quorum e delle maggioranze di tali Comparti.

ARTICOLO 30:

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo.

PER COPIA CONFORME DI STATUTO COORDINATO

in DATA 28 ottobre 2005.

Firmato a Lussemburgo, il 29 marzo 2006.